

## **Statuto del “Comitato per l’Educazione Terapeutica” - O.N.L.U.S.**

\* \* \*

### **Articolo 1**

#### Costituzione

Su iniziativa del Dr.Aldo Maldonato - nato ad Alessandria (AL) il 01/12/1945 e residente a Roma in via dei Giuochi Istmici n.16, cod.fisc.: MLDLDA45T01A182R -, è costituito il “Comitato Italiano per l’Educazione Terapeutica - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” in breve denominabile anche come «COM.E.T. - O.N.L.U.S.» a norma dell’art.39 c.c. e del D.Lgs n.460 del 4/12/1997.

### **Articolo 2**

#### Sede

Il COM.E.T. - O.N.L.U.S. ha sede legale in Roma, via Antonio Nibby n.7 e sede operativa presso il Policlinico Umberto I di Roma - Dipartimento di Scienze Cliniche già Clinica Medica 2<sup>a</sup> - viale del Policlinico s.n.c.

### **Articolo 3**

#### Oggetto o scopo

Il Comitato non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di studio, ricerca e diffusione di informazioni scientifiche. La sua attività consiste nello sviluppo e valutazione di programmi e strumenti educativi, realizzati al fine di agevolare l’indipendenza del paziente affetto da malattia cronica.

Inoltre esso opera con lo scopo di enfatizzare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie croniche e del diabete in particolare e di incoraggiare la ricerca in questa direzione.

Il Comitato potrà svolgere tutte le attività connesse od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### Articolo 4

##### Patrimonio ed entrate del Comitato

Il patrimonio del Comitato è costituito da beni mobili e immobili che pervengono al Comitato a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il Comitato dispone delle seguenti entrate;

-del versamento originario e da quelli successivi effettuati dal promotore

-dei versamenti offerti dai sottoscrittori che aderiscono al programma del Comitato;

-dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

-degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Presidente del Comitato, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte dei sottoscrittori, all'atto dell'adesione al Comitato.

L'adesione al Comitato non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto della sottoscrizione. È comunque facoltà dei sottoscrittori di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento del Comitato, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dal Comitato stesso.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Il Comitato può emettere «Titoli di solidarietà».

## **Articolo 5**

Promotore, Organizzatori, Sottoscrittori, Benemeriti, e Beneficiari del Comitato

Il Promotore è colui che annuncia al pubblico il programma del Comitato e che partecipa alla costituzione dell'originario fondo comune.

-Sono Organizzatori, coloro che curano la conservazione del patrimonio, lo amministrano e provvedono a destinare allo scopo i fondi raccolti del Comitato.

-Sono Sottoscrittori, coloro che aderiscono al programma dell'opera.

-Sono Benemeriti, coloro che effettuano versamenti al fondo comune ritenuti di particolare rilevanza dal Presidente o si distinguono per la particolare attività svolta a favore del Comitato.

-Sono Beneficiari, coloro cui vengono erogati i servizi che il Comitato si propone di svolgere.

Chi intende aderire al Comitato deve rivolgere espressa domanda al Presidente, recante la dichiarazione di condividere le finalità che il Comitato si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto ed eventuali Regolamenti.

## **Articolo 6**

Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- gli Organizzatori

- il Presidente

L'elezione degli Organi del Comitato non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **Articolo 7**

Gli Organizzatori

Gli Organizzatori sono gli amministratori del Comitato; gestiscono il patrimonio

costituito dal fondo comune del Comitato e hanno il compito di raggiungere gli obiettivi previsti nel programma dell'opera.

Gli Organizzatori restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli Organizzatori si riuniscono almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per discutere circa la predisposizione del bilancio consuntivo redatto dal Presidente.

Essi inoltre:

-provvedono alla nomina del Presidente;

-approvano gli eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività del Comitato;

L'assemblea degli Organizzatori è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri. Salvo motivi eccezionali, l'assemblea degli Organizzatori, è convocata nel territorio della provincia di Roma.

La convocazione è fatta mediante avviso esposto in bacheca nei locali del Comitato oppure con lettera raccomandata - contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare - spedita a tutti i membri almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. L'assemblea degli Organizzatori è comunque validamente costituita ed è atta a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

L'assemblea degli Organizzatori è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'assemblea degli Organizzatori è validamente costituita

qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Organizzatore ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 1/3 del numero totale degli Organizzatori del Comitato.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea degli Organizzatori è presieduta dal Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro dell'assemblea degli Organizzatori.

## **Articolo 8**

### **Il Presidente**

Al Presidente del Comitato, spetta la rappresentanza di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente ricopre la carica per cinque anni o sino a revoca o dimissioni ed è rieleggibile; per la prima volta funge da Presidente, il promotore del Comitato Dr. Aldo Maldonato.

Al Presidente compete l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Comitato.

Il Presidente può attribuire la rappresentanza del Comitato negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche ad altra persona appositamente delegata.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo, corredandolo di idonee relazioni se necessarie.

## **Articolo 9**

### Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il Comitato tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli Organizzatori, nonché il Libro dei Sottoscrittori.

## **Articolo 10**

### Bilancio Consuntivo

Gli esercizi del Comitato chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede del Comitato nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la discussione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

## **Articolo 11**

### Avanzi di gestione

Al Comitato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita del Comitato stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Il Comitato ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 12**

### Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il Comitato ha l'obbligo di

devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 13**

#### Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

### **Articolo 14**

#### Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenuti nel Libro I del Codice Civile ed al D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997.

Roma, 04 maggio 1999